



al Consiglio dell'ordine degli Avvocati
al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
al Consiglio del Notariato

**Oggetto: disposizioni relative alle esecuzioni immobiliari - EMERGENZA
CORONAVIRUS**

**I sottoscritti Giudici dell'esecuzione immobiliare, dott. E. Grassi e dott.ssa S.
Capurso**

DISPONGONO

quanto segue

In via generale, tutte le udienze fissate sino **al 22 marzo 2020** sono rinviate d'ufficio a data che verrà individuata dal G.E. titolare del fascicolo, fatta eccezione per le procedure la cui trattazione venga ritenuta urgente.

L'udienza ex art. 569 c.p.c.

Le procedure fissate per gli adempimenti di cui all'art.569 c.p.c. saranno differite a data successiva al 31 maggio 2020.

Ulteriori disposizioni verranno dettate per le udienze fissate in epoca successiva al 22 marzo.

Le attività di custodia.

I custodi ed i curatori fallimentari sono invitati ad astenersi, **fino al 30 aprile 2020**, dagli accessi agli immobili e presso gli uffici pubblici, e dalle visite dei beni da parte di potenziali offerenti.

L'attuazione degli ordini di liberazione è anch'essa sospesa **fino al 30 aprile 2020**, anche per gli immobili già oggetto di aggiudicazione

La liberazione dei cespiti è sospesa nei termini esposti anche con riferimento alle **procedure concorsuali**.

Del pari interdette sono, **fino al 30 aprile 2020**, le visite da parte di soggetti interessati all'acquisto coattivo dei beni.

Qualora l'immobile minacci pericolo per persone o cose e la circostanza sia notoria o venga formalizzata al custode o costui ne venga comunque a conoscenza, egli procederà a segnalare all'esperto stimatore la circostanza, affinché sia quest'ultimo, effettuata in solitudine una rapida ricognizione sui luoghi, a riferirgli a mezzo mail e/o pec la natura degli interventi indifferibili di messa in sicurezza. Questi ultimi verranno attuati dal custode mediante operaio di propria fiducia, informato il giudice dell'esecuzione.

Le attività peritali di stima.

Gli esperti stimatori sono invitati ad astenersi, **fino al 30 aprile 2020**, dall'effettuare accessi presso l'immobile pignorato o presso uffici pubblici.

Fermo quanto previsto in punto di messa in sicurezza degli immobili pericolanti, l'esperto si occuperà di svolgere la sola attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico e di acquisizione della documentazione presente presso i pubblici uffici, che sia ottenibile per via telematica.

Sarà cura degli esperti chiedere al G.E. una proroga del termine per il deposito della relazione di stima.

7. Le conversioni dei pignoramenti.

I debitori esecutati che intendano presentare istanza di conversione, procederanno al deposito telematico dell'istanza con allegata la prova del versamento utile ad accedere al beneficio.

Il giudice fisserà l'udienza in data successiva al 31 maggio.

8. Le vendite.

Sono sospese, ai sensi dell'art. 1 del d.l., *ex lege* tutte le vendite fissate fino al 22 marzo, quale che ne sia la tipologia.

Il delegato procederà, su richiesta dell'offerente, alla restituzione delle cauzioni già depositate. In difetto, l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.

In ipotesi in cui sia già avvenuta la pubblicazione dell'avviso di vendita, il delegato procederà ad un differimento **a decorrere dal mese di giugno** dell'apertura delle buste e della gara sull'offerta più alta, così da scongiurare esborsi ulteriori per il rinnovo degli adempimenti pubblicitari. All'apertura delle buste si terrà la gara tra gli offerenti.

Il delegato comunicherà al PVP il provvedimento "*vendita differita dal giudice dell'esecuzione*", procedendo al pagamento del relativo contributo solo se richiesto.

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti internet, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino **al 30 aprile 2020**.

Ogni nuova vendita sarà fissata in data ricompresa nel periodo **tra il 1° giugno e il 20 luglio 2020**.

Allo stesso modo si procederà tendenzialmente a differire a data successiva al 31 maggio 2020 le vendite in corso di svolgimento o ancora da svolgersi nell'ambito delle procedure concorsuali (fallimenti, procedimenti concordatari, sovraindebitamenti).

Sospensione dei termini processuali

Fino al 22 marzo 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., *sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto*, ivi compreso il termine per il versamento del saldo prezzo.

I decreti di trasferimento.

I giudici dell'esecuzione e i giudici delegati si asterranno dal depositare i decreti di trasferimento fino al 31 maggio 2020, limitandosi ad esaminarli e a individuare eventuali lacune o incongruenze.

Saranno procrastinate a **giugno** anche le stipule di atti notarili per immobili già aggiudicati nelle procedure concorsuali.

I progetti di distribuzione

I delegati, con il deposito della proposta di progetto di distribuzione, inviteranno le parti a presentare eventuali osservazioni soltanto con modalità telematiche.

La sospensione del ricevimento

I colloqui dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, dei custodi, degli esperti stimatori, e in generale dei professionisti, con i giudici delegati alle vendite forzate e alle procedure concorsuali sono sospesi sino alla data del 30 aprile 2020.

Eventuali urgenze – dettagliate in modo specifico e concreto – potranno essere sottoposte ai magistrati per posta elettronica; potrà essere, altresì, avanzata al giudice richiesta di audizione mezzo *skype* o piattaforma affine.

Ulteriori disposizioni verranno eventualmente impartite in seguito.

Livorno, 10.03.2020

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Simona Capurso

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Emilia Grassi